



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2017/177 del 02/10/2017

Oggetto: ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SORPASSO E CONFERMA LIMITI DI VELOCITÀ MASSIMA CONSENTITA LUNGO UN TRATTO DELLA S.P. N. 43 PORTEGRANDI - CAPOSILE” NEI COMUNI DI QUARTO D’ALTINO E MUSILE DI PIAVE

Proposta n° 2017/24/419

Il Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Collaboratore: LUNAZZI ROBERTO

IL DIRIGENTE

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali
- dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;”

Visto inoltre:

- che il tratto della Strada Provinciale n. 43 “Portegrandi – Caposile – Jesolo”, compreso tra il limite di centro abitato di Portegrandi (Km 1+015) ed il limite di centro abitato di Caposile (Km 8+200), ricadente tra i Comuni di Quarto d’Altino e Musile di Piave, è di competenza della Città metropolitana di Venezia;

- le caratteristiche geometrico-funzionali e plano-altimetriche del tratto della Strada Provinciale n. 43 “Portegrandi – Caposile – Jesolo” sopra indicato;
- le tipologie ed i volumi di traffico veicolare rilevati a seguito alle indagini effettuate, ed i coefficienti di incidentalità e di danno sociale stimati lungo il tratto sopra descritto della Strada Provinciale n. 43;
- l’art. 142, comma 2, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 che prevede che gli Enti proprietari hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre i limiti di velocità localizzati diversi da quelli fissati dal comma 1 del medesimo articolo;
- la delibera di Giunta Comunale di Quarto d’Altino n. 196 del 06.06.1993 inerente alla delimitazione dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., che individua il limite di centro abitato di Portegrandi al Km 1+015 della S.P. n. 43;
- la delibera di Giunta Comunale di Musile di Piave n. 83 del 18.07.2011 inerente alla delimitazione dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., che individua il limite di centro abitato di Caposile al Km 8+200 della S.P. n. 43;

considerato che per i motivi di cui sopra ed ai fini della sicurezza degli utenti della strada, si intende procedere nel tratto della Strada Provinciale n. 43 “Portegrandi – Caposile – Jesolo” sopra indicato, fuori dei centri abitati, all’istituzione del divieto di sorpasso e contestualmente alla conferma dei limiti di velocità vigenti ai sensi dell’ art. 142 c.1 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

visti:

- gli artt. 5 e 6, 39, 116, 141 e 142 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 e s.m.i., ed in particolare l’art. 116;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- l’art. 28 dello statuto della Città metropolitana di Venezia;
- l’art 55 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

O R D I N A

1. di istituire, con inizio dalle ore 09:00 del 03.10.2017, il divieto di sorpasso (figura II 48 art. 116 del D.P.R. 495/1992), fuori dei centri abitati, nei tratti di Strada Provinciale n. 43 “Portegrandi – Caposile – Jesolo” come specificati:
 - dal limite del centro abitato di Portegrandi posto al Km 1+015 al Km 1+450, in ambo le direzioni di marcia;
 - dal Km 1+925 al Km 2+675, in ambo le direzioni di marcia;
 - dal Km 5+075 al Km 5+900, in ambo le direzioni di marcia;

- dal Km 6+500 al limite di centro abitato di Caposile posto al Km 8+200, in ambo le direzioni di marcia;
- 2. di confermare il limite massimo di velocità di 90 km/h vigente ai sensi dell' art. 142, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., nel tratto di Strada Provinciale n. 43 “Portegrandi – Caposile – Jesolo” compreso tra il Km 1+015 e il Km 8+200, in ambo i sensi di marcia, fuori dei centri abitati;
- 3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

A V V E R T E

- che la presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative al divieto di sorpasso ed ai limiti di velocità massima nel tratto di Strada Provinciale n. 43 “Portegrandi – Caposile – Jesolo”, fuori dei centri abitati, compreso tra il Km 1+015 ed il Km 8+200, e ricadente nei Comuni di Quarto d’Altino e Musile di Piave;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con inizio dalle ore 09:00 del 03.10.2017, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Quarto d’Altino e Musile di Piave;
- che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente